



MUNICIPIO CITTA' DI NASO

Provincia di Messina



Delibera N. 66 del 04.09.2015

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Dichiarazione assenza di prevalenti interessi pubblici e di contrasto con rilevanti interessi urbanistici-ambientali, ex art. 7 co. 5 della L. 47/85 per l'immobile iscritto nel registro delle demolizioni al n. 55/03 ex ditta proprietaria Scaffidi Gennarino Antonia oggetto di ordinanza di demolizione n. 41 del 22.06.1998 e relativi provvedimenti amministrativi e giudiziari.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **QUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** (04.09.2015) alle ore **19:00** e seguenti, nella sala adibita alle adunanze consiliari (Cine Auditorium Comunale) ubicata in via Cuffari, a seguito determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 19, 3° comma, della L.R. 7/92 come integrato dall'art. 43 della L.R. 26/1993 e dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta di inizio disciplinata dal 1° comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

Numero	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	NANI' GAETANO	X	
2	FERRAROTTO ROSINA	X	
3	CALIO' SARINA MARIA	X	
4	GORGONE ROSALIA	X	
5	RIFICI SARA	X	
6	GALLETTA MARTINA	X	
7	PORTINARI ALFREDO	X	
8	LETIZIA ANTONINO	X	
9	MAROTTA FRANCESCO		X
10	BEVACQUA IVAN	X	
11	SPAGNOLO MARIA		X
12	CATANIA FRANCESCO	X	
13	SCORDINO CONO	X	
14	LO PRESTI DECIMO	X	
15	BONTEMPO GAETANO	X	

Assegnati n.	15	Presenti n.	13
In carica n.	15	Assenti n.	02

Assume la Presidenza il consigliere, rag. Gaetano Nani, nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa il Segretario Comunale, **dott.ssa Carmela Calì**.

Sono presenti: il Sindaco, avv. Daniele Letizia e gli assessori: Giuseppe Randazzo Mignacca, Maria Parasiliti, Giovanni Rubino; il responsabile area affari generali ed amministrativa, dott.ssa Basilia Russo e il responsabile area economico-finanziaria, dott.ssa Giuseppina Mangano.

Il **Presidente**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblica.

Il Presidente ricorda che, anche per la trattazione di questo punto, mancava la minoranza in commissione.

Il capogruppo Catania precisa che la commissione è stata convocata subito. E' stato chiesto in quella sede se vi erano soluzioni alternative; il responsabile area tecnica 2, **ing. Duca**, ha delucidato; preannuncia un emendamento, a tutela di tutto il consiglio comunale che si allega. Vi è già il parere di regolarità tecnica, si fa apporre quello di regolarità contabile da parte del responsabile area economico finanziaria, presente in aula.

Il consigliere Bevacqua annuncia che per questioni contabili il gruppo di minoranza abbandona l'aula – ore **21:50. – PRESENTI 9**

Il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, l'emendamento che viene approvato ad **UNANIMITA'** dei presenti.

Successivamente, **il Presidente** mette ai voti, per alzata di mano, la proposta per come emendata che viene approvata ad **UNANIMITA'** dei presenti.

Il capogruppo Catania: è con grande dispiacere che accogliamo tali iniziative d'ufficio ma ci assumiamo le conseguenti responsabilità che ci derivano dal mandato conferito “ ed è per questo che 1639 persone hanno scelto!”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta agli atti per come emendata;

Con votazione **UNANIME FAVOREVOLE**, resa per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta agli atti per come emendata.

Alle ore 21:55, il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti, chiude la seduta.



GRUPPO CONSILIARE "GENERAZIONE FUTURO"

Al presidente del Consiglio Comunale
Gaetano Nani

EMENDAMENTO

Dichiarazione assenza di prevalenti interessi pubblici e di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e ambientali, ex art. 7 co. 5 della L. 47/85 e ss.mm.ii. per l'immobile iscritto nel registro delle demolizioni al n. 55/03 ex ditta proprietaria Scaffidi Gennarino Antonia oggetto di ordinanza di demolizione n. 41 del 22.06.1998 e relativi provvedimenti amministrativi e giudiziari.

EMENDAMENTO ;

Emendare tutta la parte dispositiva tramite l'eliminazione di tutti i punti proposti (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) ed, in sostituzione,

DELIBERARE

Per l'immobile iscritto nel registro delle demolizioni al n. 55/03 ex ditta proprietaria Scaffidi Gennarino Antonia, oggetto di Ordinanza di Demolizione n. 41 del 22/06/1998 e relativi provvedimenti amministrativi e giudiziari, NON ricorrono i prevalenti interessi pubblici.

Naso, li 04/09/2015

Il Capogruppo di "Generazione Futuro"
Francesco Catania

*Si offre parere
favorevole*

04/09/2015

*Per quanto concerne le
contabile, il presente non
necessite di
04/09/15*



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Provincia Di Messina

Partita iva: 00342960838

TEL. (0941) 961060 - 961307 FAX (0941) 961041

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 54 DEL 29.06.2015
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE:

Su specifica richiesta del Responsabile Area Tecnica 2 - Servizio Urbanistica

Oggetto: Dichiarazione assenza di prevalenti interessi pubblici e di contrasto con rilevanti interessi urbanistici- ambientali, ex art. 7 co. 5 della l. 47/85 e s.m. per l'immobile iscritto nel registro delle demolizioni al n. 55/03 ex ditta proprietaria Scaffidi Gennarino Antonia oggetto di Ordinanza di Demolizione n 41 del 22.06.1998 e relativi provvedimenti amministrativi e giudiziari.

- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2014, con la quale il civico consesso non ha approvato la Proposta di Deliberazione n. 33 del 09/12/2013 avente ad oggetto "Dichiarazione ex art. 7 co. 5 della l. 47/85 e s.m. di esistenza di prevalenti interessi pubblici di non contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali di immobili abusivi aventi specifici requisiti";
- Viste le motivazioni poste alla base della "non approvazione" della proposta di cui sopra;
- Ritenuto quindi - dati gli obblighi di Legge e le diverse comunicazioni in merito anche da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente - dover riproporre singoli atti Deliberativi, tenendo conto delle indicazioni espresse dal Consiglio Comunale, giusta Delibera C.C. n. 4/2014 sopra citata;
- Visto il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 86/Gab del 07.04.2014, assunto al protocollo generale dell'Ente in data 07.05.2014 col n. 4855, con il quale è stato nominato il Commissario ad acta, in via sostitutiva, nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Naso per le pratiche i cui abusi edilizi sono insanabili e per le quali si dovranno attivare le procedure per la predisposizione della proposta di Delibera da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale per le valutazioni di competenza. Commissario la cui ultima attività, a dire il vero, risale oramai a diversi mesi or sono;
- Richiamati i contenuti della proposta di Deliberazione rigettata, che, ad ogni buon fine, si riespongono per sintesi qui appresso:
 - con diversi atti, circ. DRU 3/2011, circ. DRU 7/2012 ed nota prot. 11753 del 30/05/2013, l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, nell'ambito di verifiche sugli adempimenti sanzionatori effettuati dai comuni in merito agli abusi edilizi accertati, ha avvertito dell'obbligo di adottare i dovuti provvedimenti repressivi;
 - con la stessa nota, inoltre, ha indicato che per gli immobili abusivi ancora in uso ai responsabili degli abusi, nonostante acquisiti di diritto al patrimonio del Comune, si ha la possibilità di applicare le procedure di cui alle seguenti normative:
 - l'art. 31 del D.P.R. N. 380/2001- (in Sicilia ex art. 7 della l. 47/85 così come recepito con la l.r. 37/85) relativamente alla mancata demolizione dell'opera abusiva ove si dichiara, ex co. 5, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali;

- l'art. 4 della L.R. n. 17/1994 che prevede la possibile concessione del diritto di abitazione nelle opere edilizie abusive, acquisite;
- lo stesso tenore di diffida/acquisizione di informazioni hanno alcune note della procura del Tribunale in relazione alla esecuzione di specifiche ordinanze Dirigenziali;
- nel territorio Comunale, esistono diversi immobili abusivi costituiti da abitazioni ultimate e utilizzate sia quali residenze primarie che non;
- per gli immobili utilizzati quali residenze principali si può presumere la sussistenza dei requisiti per essere accorpate al patrimonio edilizio pubblico, in modo da soddisfare esigenze di edilizia pubblica residenziale sul territorio sempreché gli immobili risultino idonei sotto il profilo strutturale e degli impianti;
- in materia di immobili vincolati, la disciplina sanzionatoria edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 costituisce un procedimento del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni nel Decreto medesimo previsti a tutela dei beni culturali e del paesaggio per cui le sanzioni da quest'ultimo previste troveranno un'autonoma e distinta applicazione rispetto a quelle edilizie trattandosi, all'evidenza, di normative poste a salvaguardia di interessi diversi fra loro; si disponeva l'apposizione immediata dei sigilli al cantiere limitatamente alle opere abusivamente eseguite;
- che con verbale del
- in particolare, per quanto riguarda gli abusi realizzati in zone soggette a vincolo paesaggistico, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull'area su cui insistono le opere abusive non preclude, ai sensi dell'art. 181, comma 1 - ter del D.Lgs. n. 42/2004 (così come modificato dal D.Lgs. n. 157/2006), né l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, né l'attivazione del procedimento sanzionatorio edilizio;
- la Corte di Cassazione sez III penale, con la pronuncia n. 14868 del 18/04/2012, ponendosi in linea con le molte sentenze di legittimità, ha complessivamente segnalato che l'inutile decorso del termine di giorni novanta per ottemperare all'ordine di demolizione del manufatto abusivo priva il condannato per reato edilizio della legittimazione a richiederne la restituzione, essendosi verificata l'automatica acquisizione del bene al patrimonio del Comune, unico legittimato ad ottenerla per cui l'eventuale Giudice che dispone il dissequestro dell'immobile deve restituirlo allo stesso ente comunale;
- in termini generali, la gratuita acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva, rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima esegue un'opera abusiva e, poi, non adempie all'obbligo di demolirla;
- secondo l'interpretazione giurisprudenziale più recente, in caso di emissione di un ordine di demolizione e di successiva inottemperanza da parte del proprietario di un immobile realizzato in violazione delle norme edilizie, alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione, si verifica ope legis l'effetto ablatorio con acquisizione gratuita al patrimonio comunale, atteso che la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo quale titolo necessario per l'immissione in possesso per la trascrizione nei registri immobiliari del bene e dell'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive: sicché in tale ipotesi la eventuale restituzione dell'immobile da parte del Giudice deve essere disposta in favore dell'ente territoriale. In sostanza di attribuire alla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza solo una funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà;
- dal punto di vista del rapporto tra responsabile dell'abuso e proprietario del manufatto, per giurisprudenza oramai costante, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale (che consegue alla inottemperanza all'ordine di demolizione) non può operare nei confronti del proprietario dell'area rimasto del tutto estraneo alla commissione dell'abuso quando lo stesso non sia rimasto inattivo ma si sia invece adoperato per l'eliminazione dell'abuso con i mezzi offertigli dall'ordinamento, appena venuto a conoscenza della sua esistenza;

Accertato che:

- L'immobile per cui si propone la delibera in questione è stato oggetto di emissione di Ordinanza n. 41 del 22/06/1998, notificata, correttamente al responsabile dell'abuso, cioè alla sig.ra Scaffidi Gennarino Antonia per la demolizione delle opere abusivamente realizzate in c.da Ponte Naso, n. 35 e non anche agli odierni ed intervenuti nuovi proprietari (CDS sez. V n. 1228 del 01/10/1999; Tar Sicilia sez. I CT 583/1988 e sez. I PA 578/1991);
- Sullo stesso immobile, a seguito di verbale redatto dalla polizia municipale n. 63/3 C.O. 98 dell'11/07/1998, si evinceva la intervenuta prosecuzione dei lavori per cui con ordinanza n. 54 del 17/07/1998 si disponeva l'apposizione immediata dei sigilli di cantiere limitatamente alle opere abusivamente eseguite;
- il Genio civile di Messina con nota asseverata in data 24/08/1998 proponeva la demolizione delle opere oggetto dell'accertamento e dell'ordinanza in questione;
- con nota del 18/01/1999 il Coordinatore del Corpo di Polizia municipale segnalava che malgrado i sigilli non risultassero violati, erano state eseguite ulteriori opere abusive nell'immobile descritte con nota UTC del 29/001/2002 prot. 1136;
- che ancora in data 24/04/1999 veniva redatto verbale di sopralluogo dal quale emergeva che malgrado fossero stati apposti i sigilli nella medesima opera era stata realizzata una canna fumaria;



- con sentenza n. 321/2001 del la signora Scaffidi Gennarino Antonia veniva condannata dal Giudice monocratico, tra l'altro, ai sensi dell'art. 7 della l. 47/85 alla demolizione delle opere abusivamente realizzate;
- che la suddetta sentenza, sebbene appellata con ricorso 21/05/2001, con sentenza della Corte territoriale n. 293/2002 veniva confermata rigettando ricorso. Ricorso rigettato anche in Cassazione;
- Con diverse note la prima nel 2003 e l'ultima del 10/12/2014 prot. 1283/2014 prot. comune 14038 del 11/12/2014 la Procura della Repubblica chiede di verificare ed aggiornare sulle iniziative intraprese in merito all'obbligo di demolizione impartito con sentenza definitiva e passata in giudicato sotto i tre gradi di giudizio;

Preso atto che le opere abusive in questione, eseguite in totale assenza di concessione edilizia, nell'accezione di cui alla legge 47/85 così come recepita dalla l.r. 37/85 e s.m., non sono utilizzabili per scopi pubblici in quanto non sono utilizzabili autonomamente sebbene chiaramente individuati nei verbali e negli atti sopra richiamati;

Dato atto che il titolo dell'acquisto della proprietà dei beni di cui si discute deriva esclusivamente dall'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione come previsto dall'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 (in Sicilia ex art 7 della l. 47/85);

Vista la circolare n. 3/2001 emanata dal Dirigente Generale dell'A.R.T.A, dipartimento Urbanistica, laddove si afferma che le procedure di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/1994 non sono soggette a termini perentori, semmai ordinatori e, pertanto, anche oltre i termini fissati dalla stessa legge, è ancora possibile stabilire le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, regolate dall'art. 4 della Legge Regionale n.17/94;

Considerato che:

- la riforma dell'ordinamento degli Enti Locali avviata con la Legge n. 142/1990, proseguita con il D.Lgs. n. 29/2003 ed evolutasi sino al D.Lgs. n. 267/2000 (compreso il parallelo D. Lgs. N. 165/2001), ha delineato in modo inequivoco la distinzione dei ruoli e delle competenze tra gli organi deputati all'indirizzo politico e al controllo e quelli deputati alla gestione. In particolare con l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, (nella regione Sicilia più specificatamente l'Art. 32, legge n. 142/1990, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/1991 (art. 78, legge regionale n. 10/1993, art. 45, legge regionale n. 26/1993 e art. 2, legge regionale n. 4/1996), attribuisce al Consiglio Comunale le funzioni di organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre sono invece attribuite alla dirigenza dell'Ente, e/o ai responsabili dei Servizi quali titolari di posizione organizzativa, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, da esercitarsi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ciò in attuazione del principio introdotto dall'art. 51, comma 2, della Legge n. 142/1990, ai sensi della quale i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione è attribuita ai dirigenti, in perfetta coerenza con la norma generale in materia di distinzioni delle competenze, dettata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- le competenze specifiche attribuite al C.C. in materia di dichiarazione (o sua assenza) di prevalenti interessi pubblici e di non contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali sono nel caso specifico attribuite da legge speciale ex art. 31 del D.P.R. N. 380/2001- in Sicilia ex art. 7 della l. 47/85 così come recepito con la l.r. 37/85) entrambi precedentemente citati ;
- una volta accertata l'inottemperanza alla demolizione da parte del responsabile dell'abuso ed intervenuta l'acquisizione al patrimonio comunale, si impone l'emanazione dei successivi adempimenti previsti dalle citate norme urbanistiche, quale l'abbattimento delle opere a spese dei responsabili dell'abuso, "salvo che, con delibera Consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistico-ambientali ";
- nelle more dell'assunzione delle relative determinazioni da parte dell'Ente, l'inottemperanza agli ordini di demolizione da parte degli interessati con il proseguimento dell'occupazione dell'immobile concretizza una chiara occupazione di fatto-sine titolo - di immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- la Magistratura contabile ha già avuto modo di rilevare come l'eventuale inerzia colpevole nella gestione degli immobili abusivi, acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale, configura una colpa omissiva, connotata da particolare gravità, in specie ove si consideri la rilevanza della



- questione che costituisce senza dubbio un fatto notorio (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, 17 luglio 2001, n. 578);
- detta posizione si sposa con quella del Dipartimento Regionale all'Urbanistica il quale, nella circolare 3/2011, sopra richiamata, evidenzia che: "il trasferimento automatico dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, implica un danno erariale, nell'ipotesi che gli immobili siano rimasti in uso, agli stessi responsabili dell'abuso, a titolo gratuito";
- con la stessa circolare viene specificata la circostanza secondo cui gli immobili abusivi che non possono essere concessi in diritto di abitazione potranno, in alternativa, essere concessi in locazione;
- in conformità alla nota dell'ARTA n. 11753 del 30/05/2013, in caso di inerzia dell'amministrazione, l'Assessorato provvederà con gli "appositi interventi sostitutivi dandone contestuale comunicazione all'autorità Giudiziaria, alla Procura della Corte dei Conti e all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per quanto di competenza";
- ultimato il procedimento sanzionatorio ed acquisito il bene al patrimonio comunale, la P.A. non può disinteressarsi della vicenda giuridica del bene, ma deve attivarsi affinché gli immobili abusivi vengano demoliti ovvero, accertata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, utilizzati per finalità pubbliche;
- la demolizione in danno, ispirata a principi di trasparenza, logicità e buon andamento della pubblica amministrazione, risponde all'interesse pubblico più generale del corretto uso del territorio, a prescindere dalla quantificazione in termini di spesa che la demolizione da eseguirsi comporta;

Verificato che:

- gli attuali proprietari dell'immobile risultano i sigg.ri Olivia Natasha e Spiccia Antonino che hanno acquistato l'area gli immobili presenti e legittimamente realizzati oltre che l'immobile abusivamente realizzato ed oggetto dell'ordinanza giusta atto in Notar Vincenzo Di Pasquale del 02/08/2000 rep. 116955 rac. 11640 in vigenza di una domanda di condono edilizio presentata ex l. 326/03 oggi definitivamente rigettata, provvedimento di avvio prot. 1088 del 23.01.2013 conclusosi con nota prot. 8234 del 28/06/2013;
- per l'immobile in questione vi è il verbale di accertamento già notificato al responsabile dell'abuso vedi nota prot. 2645 n. del 28.02.2003, nel quali si è accertata la non ottemperanza alla relativa Ordinanza di messa in pristino nel termine ivi indicato;
- per questo immobile, nei limiti del rapporto tra responsabile dell'abuso e proprietario del manufatto sopra meglio chiarito, può dichiararsi quindi già intervenuta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene
- per lo stesso immobile *il nuovo acquirente non può ritenersi sottratto all'esecuzione di una ingiunzione che dispone la demolizione di opere abusive (tra le tante TAR Lazio sez. II n. 1634/2002), in quanto la sanzione della demolizione dell'opera abusiva, ai sensi dell'art. 7 della l. 47/1985 va eseguita anche nell'ipotesi in cui l'autore dell'abuso edilizio, condannato, abbia perduto la disponibilità del bene, trasferito ad altri dopo l'abuso e prima dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, come nel caso in questione; in tale ipotesi si può procedere all'esecuzione d'ufficio della demolizione, con spese a carico dell'autore dell'abuso edilizio, senza che il nuovo acquirente possa dolersi di alcunché (tra le tante pretura di Genova giugno 1998) ed ancora la demolizione delle opere abusive può essere disposta anche se l'area non sia stata acquisita al patrimonio pubblico, in base a provvedimenti amministrativi (Corte Costituzionale n. 345 del 15/07/1991)*
- l'area i sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, non è stata di fatto acquisita (e non verrà acquisita) perché i nuovi proprietari appaiono estranei alla realizzazione dell'abuso e che gli stessi non appaiono avere responsabilità oggettiva in quanto non potevano di certo opporsi alla realizzazione di dette opere;

Dato atto altresì che il provvedimento preliminare previsto dalle norme in oggetto consiste nell'approvazione della sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale;

Rilevato che sebbene l'immobile in questione non sia chiaramente individuato catastalmente, perché non censito, è opportuno, per economia del procedimento amministrativo, dichiarare per lo stesso l'assenza di prevalenti interesse pubblico e del non contrasto con i rilevanti interessi urbanistici con ciò che questo comporta ai sensi di legge;

➤ Vista l'Ordinanza di demolizione n 41 del 22.06.1998 a carico di Scaffidi Gennarino Antonia nata a Naso il 29.06.1952 ed ivi residente in Contrada Ponte Naso n. 35, con la quale si ingiungeva la demolizione



dell'immobile realizzato abusivamente nella Contrada Ponte Naso del Comune di Naso, insistente nelle particelle n. 826 - 478 e 828 del foglio di mappa n. 05;

- Vista la successiva Ordinanza di apposizione dei sigilli n. 54 del 17.07.1998 a carico della Signora: Scaffidi Gennarino Antonia nata a Naso il 29.06.1952 ed ivi residente in Contrada Ponte Naso n. 35 con la quale a seguito del proseguimento dei lavori in spregio all'Ordinanza Sindacale n. 41 del 22.06.1998 si è ordinato l'apposizione immediata dei sigilli al cantiere, limitatamente alle opere abusivamente eseguite, ed al macchinario impiegato per lo svolgimento degli stessi lavori, dell'immobile realizzato abusivamente nella Contrada Ponte Naso del Comune di Naso;
- Vista la nota n. 1725 dell'11.02.2003 della locale Polizia Municipale con la quale è stata comunicata l'inottemperanza, da parte dell'obbligato, all'ordine di demolizione;
- Vista la sentenza del Tribunale Ordinario di Patti n. 321/2001, n. 3535/98 Reg. Gen., n. 1342/98 R.G.N.R. del 20.04.2001 depositata in Cancelleria il 02.05.2001 nei confronti di SCAFFIDI GENNARINO Antonia nata a Naso il 29.06.1952, del reato p. e p. dell'art. 20 lett. b) legge 47/85, per avere quali proprietario e committente dei lavori, eseguito, in assenza di concessione edilizia la realizzazione di un vano in blocchetti cementizi, laterale esterno, e blocchetti a vista gialli, i frontali di ml. 5,85 x 4,70 e mt. 2,80 alla gronda e 3,45 al colmo.
- Vista la successiva sentenza della CORTE DI APPELLO di Messina del 26.02.2002 sul ricorso n. 435/2002 - n. 293/2002 Reg. Sent. - n. 1839/2001 Reg. Gen. e n. 1342/98 Reg. Not. Reato nel procedimento penale contro SCAFFIDI GENNARINO Antonia con la quale concesse le attenuanti generiche, condanna la stessa alla pena di giorni sedici di arresto e lire 10.0000.000 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. Ordina la demolizione delle opere abusivamente realizzate, ove non altrimenti eseguita. Pena sospesa quale imputata del reato p. e p. dell'art. 20 lett. b) legge 47/85, per avere quali proprietario e committente dei lavori, eseguito, in assenza di concessione edilizia la realizzazione di un vano in blocchetti cementizi, laterale esterno, e blocchetti a vista gialli, i frontali di ml. 5,85 x 4,70 e mt. 2,80 alla gronda e 3,45 al colmo. Acc. In Naso il 17.06.1998.

- Visto che le opere di cui sopra contrastano con rilevanti interessi urbanistico-ambientali perché in parte ricadenti su aree demaniali e realizzate su aree entro la fascia dei 150 metri dal torrente e come tali soggette a vincolo di cui al D.lgs 42/04 ex Galasso, su dette opere, non esistono prevalenti interessi pubblici;
- Vista la L.R. n. 48/91;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Vista la L.R. n. 30/2000;
- Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art. 23 concernente le Competenze del Responsabile di Area come modificato in ultimo dalla Delibera di Giunta Municipale n° 299 del 14 ottobre 2011;
- Visto il vigente Statuto Comunale
- Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana e le leggi citate;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di stabilire e dichiarare che, per le opere abusive dettagliatamente descritte negli atti amministrativi indicati in premessa, non esistono prevalenti interessi pubblici e che le stesse opere contrastano con rilevanti interessi urbanistico-ambientali perché in parte ricadenti su aree demaniali e realizzate su aree entro la fascia dei 150 metri dal torrente e come tali soggette a vincolo di cui al D. lgs 42/04 ex Galasso;
3. di procedere quindi alla loro demolizione con spese da addebitare a carico del responsabile dell'abuso;
4. di dare incarico al Responsabile Area Tecnica 1 di concerto con il Responsabile dell'Area Tecnica 2, previo eventuale sopralluogo, di quantificare l'importo necessario alla demolizione delle opere salvaguardando il legittimamente e di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente Normativa di settore (affidamento ad impresa qualificata della demolizione delle opere in questione previa assegnazione da parte della GM delle somme necessarie) il tutto finalizzato all'esecuzione di quanto stabilito al superiore punto 3;
5. di confermare che le opere in questione, non possono o potevano essere occupate da alcuno in assenza dell'atto deliberativo di cui all'art 31 del TU approvato con DPR 380/2001 (in Sicilia ex art. 7, co. 5 della L. 47/85 e s.m. recepita con la L.r. 37/85), con il quale l'organo consiliare "dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali";
6. di prendere atto che da ciò ne deriverebbe un danno erariale, nell'ipotesi che per l'immobile in questione, rimasto in uso per primo allo stesso responsabili dell'abuso, a titolo gratuito, e poi ai successivi acquirenti, non fosse corrisposto dagli occupanti abusivi, per tutto il periodo di occupazione

sine-titolo, salvo intervenuta prescrizione del diritto a richiedere le somme, il canone di locazione/affitto che verrà stabilito da parte della G.M. contestualmente all'atto che approva il progetto di demolizione dello stesso, secondo il corrente canone di mercato il quale dovrà essere corrisposto fino all'effettivo rilascio dell'immobile;

7. di Dare atto che ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 non viene richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e del fatto che la presente verrà notificata a salvaguardia della massima garanzia dei terzi, sebbene non dovuta, ai nuovi proprietari dell'area;
8. di Dichiarare con separata votazione l'atto, scaturente dalla presente proposta di deliberazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.;



Il Responsabile Area Tecnica 2
proponente per obblighi di ufficio
Territorio – Urbanistica – Protezione Civile
(Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D)





MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Provincia Di Messina

Partita iva: 00342960838

TEL. (0941) 961060 - 961307 FAX (0941) 961041

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'an. 49, comma 1° del D. Lgs. 267/00 per come modificato dal D. L. 10/10/2012, n. 174, per quanto concerne la regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **Favorevole.**

Naso, 25 GIU. 2015



Il Responsabile Area Tecnica 2
Territorio - Urbanistica - Protezione Civile
(Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.)

Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49, comma F, del D. Lgs. n. 267/00 per come modificato dal D.L. 10/10/2012, n. 174, per quanto concerne la regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **non dovuto.**

Naso, _____

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott.^{ssa} Giuseppina Mangano




MUNICIPIO CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

Tel. (0941) 961060 – 961307

P.IVA: 00342960838



Commissione Permanente “Lavoro, Territorio ed Attività Produttive”

VERBALE N. 2 del 07.08.2015

L'anno 2015 il giorno sette del mese di agosto alle ore 11,40 si è riunita la Commissione Permanente “Lavoro, Territorio ed Attività Produttive”, giusta convocazione prot. 8137 del 23.07.2015.

Sono presenti i componenti:

- 1) Nani Gaetano - Presidente;
- 2) Gorgone Rosalia - Componente
- 3) Rifici Sara – Componente delegata in sostituzione del componente Marotta
- 4) Ferrarotto Rosina – Componente delegata in sostituzione del componente Letizia

Sono, altresì, presenti il Vice Sindaco Giuseppe Randazzo Mignacca e l'assessore Giovanni Rubino. Assiste la commissione la dipendente Giuseppa Letizia, in qualità di segretaria

Il Presidente

Avendo verificato la presenza della maggioranza dei componenti, del segretario e del R.A.T. 2, dichiara valida ed aperta la seduta.

Si passa quindi alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno.

L'Ing. Duca, espressamente convocato sulla questione, illustra alla Commissione ogni singola parte della proposta sia in termini tecnici che in termini giuridici.

I componenti propongono i seguenti quesiti:

1) L'immobile in questione può avere i requisiti di “prevalente” interesse pubblico?

- *“Preciso che l'immobile di cui si tratta è una parte di una più ampia unità immobiliare (oltre che, per la tettoia, essere pertinenza), come tale non ha il carattere di autonomia richiesto dalla legge per poter essere utilizzato individualmente rispetto alla parte legittimamente realizzata, se non attraverso opere di ristrutturazione le quali potrebbero incidere economicamente in modo pesante sulle casse dell'Ente. Alla luce, di ciò, nello stato in cui si trova, si ritiene che non occorrono i presupposti per poterne dichiarare i prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento”.*

2) E' possibile vendere l'immobile in questione?

- *“La vendita appare inconciliabile quale scelta con l'eventuale possibilità di dichiararne il prevalente interesse pubblico”.*

3) Il Consiglio quali scelte ha?

- *“Dichiarare o meno l'interesse pubblico”.*

I componenti avendo avute soddisfatte le loro richieste non hanno altri quesiti da sottoporre al R.A.T. 2.

Non avendo altre questioni da porre, il Presidente, esauriti i punti all'ordine del giorno, alle ore 13,30 dichiara chiusa la seduta

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to: NANI' Gaetano

I COMPONENTI

GORGONE Rosalia
RIFICI Sara
FERRAROTTO Rosina

IL SEGRETARIO

F.to: LETIZIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to dott.ssa Rosina Ferrarotto

IL PRESIDENTE
F.to rag. Gaetano Nani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmela Calìo

E' copia da servire per uso amministrativo.-

Naso, li 10 SET, 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Carmela Calìo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio;

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

L'addetto alle pubblicazioni

F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmela Calìo

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Naso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmela Calìo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Naso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmela Calìo

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Naso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmela Calìo

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. _____ comma _____ della Legge Regionale n. 44/1991.-

Naso, li _____

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmela Calìo

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Carmela Calìo